

DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013
447/2013/R/GAS

MECCANISMO PER LA PROMOZIONE DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI
PLURIENNALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 (di seguito: decreto 6 marzo 2013);

- il decreto direttoriale 9 agosto 2013, recante la determinazione della data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale (di seguito: decreto direttoriale 9 agosto);
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 124/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 124/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS, come successivamente modificata dalla deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 293/2013/R/COM);
- il documento per la consultazione 13 novembre 2012, 471/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 471/2012/R/GAS), recante “Mercato del gas naturale, riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela – Primi orientamenti”;
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/GAS), recante “Mercato del gas naturale – Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela – Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 4 luglio 2013, 294/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 294/2013/R/GAS), recante “Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela”;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 363/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 363/2013/R/GAS), recante “Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela - orientamenti finali”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità:
 - è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
 - deve armonizzare gli obiettivi generali, tra cui la tutela del cliente finale, con quelli economico-finanziari degli operatori;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi”;

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- il decreto legge 1/12, all'articolo 13, ha previsto che, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
- a quest'ultimo riguardo, il citato articolo 13, del decreto legge 1/12, ha stabilito inoltre che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare debbano essere quelli europei, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 130/10;
- il decreto legge 69/13 ha modificato, all'articolo 4, comma 1, l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/00 sostituendo le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" con le parole "Per i soli clienti domestici";
- il decreto 6 marzo 2013 ha approvato la "Disciplina del mercato del gas naturale" disponendo, altresì, che la data di avvio del mercato a termine del gas naturale sarà determinata con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito GME);
- il decreto direttoriale 9 agosto 2013, all'articolo 1, comma 1, stabilisce al 2 settembre 2013 la data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 456/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela (di seguito: riforma), al fine di adeguarle alla progressiva e strutturale evoluzione del mercato all'ingrosso del gas naturale in Italia, promossa dagli interventi dell'Autorità a partire dal 2011, evoluzione che ha portato a prezzi del gas naturale all'ingrosso nel 2012 allineati a quelli degli altri mercati europei;
- nell'ambito del procedimento, sono stati pubblicati, tra gli altri, i documenti per la consultazione 471/2012/R/GAS e 58/2013/R/GAS, con cui l'Autorità, anche tenuto conto delle analisi condotte e delle osservazioni ricevute, ha illustrato i propri orientamenti in merito alla riforma;
- in particolare, nel documento per la consultazione 58/2013/R/GAS, l'Autorità ha previsto un processo di implementazione della riforma articolato in più fasi, considerando le esigenze, contrapposte, dei clienti finali e degli operatori coinvolti, emerse anche nell'ambito della consultazione; ovvero:
 - da un lato, l'esigenza di accelerare il trasferimento dei corretti segnali di prezzo della materia prima ai clienti finali, anche in ragione del permanere del

differenziale tra il prezzo implicito nella storica modalità di determinazione del valore della materia prima gas e quello di breve termine del gas sul mercato;

- dall'altro, l'esigenza di tenere conto dei costi e dei tempi necessari ai venditori al dettaglio per adeguare, in coerenza con la nuova regolazione, le loro politiche di approvvigionamento, anche in ragione dei contratti conclusi e tutt'ora in essere;
- con le deliberazioni 124/2013/R/GAS e 196/2013/R/GAS, l'Autorità ha implementato la prima e la seconda fase della riforma, rispettivamente dall'1 aprile al 30 settembre 2013 ed a partire dall'1 ottobre 2013; in particolare la seconda fase prevede che la componente a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso (di seguito: C_{MEM}) sia definita unicamente con riferimento al mercato di breve periodo del gas naturale;
- il nuovo articolo 6, del TIVG prevede pertanto:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della C_{MEM} , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal GME, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per l'anno termico 2013-2014, la C_{MEM} , sia calcolata sulla base delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, rilevate presso l'hub TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- l'articolo 8.bis, del TIVG prevede, al comma 2, l'immediata quantificazione della componente C_{PR} , a copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: meccanismo per la promozione della rinegoziazione), applicata nell'ambito delle componenti del servizio di vendita, da parte delle imprese di vendita al dettaglio, anche al fine di fornire elementi certi circa il livello delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela a partire dall'1 ottobre 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- parti integranti della seconda fase della riforma sono gli strumenti di gradualità, introdotti con la deliberazione 196/2013/R/GAS e mirati a contemperare le contrapposte esigenze espresse in precedenza;
- detti strumenti di gradualità, a declinazione dell'omonimo principio fissato dal legislatore con il decreto legge 1/12, attengono, da punto di vista oggettivo, al perimetro di applicazione delle condizioni di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, e da un punto di vista soggettivo, ai clienti in regime di tutela nonché ai venditori al dettaglio che operano in questo settore di consumo;
- gli strumenti di gradualità introdotti dalla deliberazione 196/2013/R/GAS sono:
 - la gradualità per tutte le imprese di vendita di cui al nuovo articolo 8.bis, comma 1, del TIVG;
 - il meccanismo facoltativo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;

- il meccanismo per la promozione della rinegoziazione:
 - ha origine dall'esistenza di costi di transizione derivanti dalla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, che hanno un impatto differente a seconda della composizione del portafoglio di approvvigionamento di ciascun venditore al dettaglio;
 - garantisce altresì un vantaggio concreto per il cliente tutelato nel caso in cui, nei prossimi tre anni, i prezzi di mercato dovessero risultare mediamente superiori ai costi medi di approvvigionamento dei contratti di lungo periodo;
- il meccanismo per la promozione della rinegoziazione prevede in particolare:
 - la facoltà, per le imprese di vendita al dettaglio che servono clienti in regime di tutela, di parteciparvi, qualora siano titolari di contratti di lungo termine con caratteristiche specifiche di durata e di consegna del gas;
 - la partecipazione non solo delle imprese di vendita al dettaglio parti acquirenti dirette di contratti di lungo termine, ma anche di quelle indirettamente acquirenti per il tramite – ad esempio – di specifiche partecipazioni societarie;
 - la determinazione e l'aggiornamento del valore iniziale dell'elemento per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento (di seguito: A_{PR}) spettante a ciascun impresa di vendita ammessa, il cui valore finale – positivo a favore dell'impresa, o negativo a favore del cliente – sarà definito nel mese di ottobre 2016, per tener conto di eventuali correzioni al ribasso relative alla dinamica dei prezzi negli anni termici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
 - il calcolo dell' A_{PR} spettante a ciascun impresa ammessa sulla base dei volumi forniti ai clienti serviti in regime di tutela ed approvvigionati con contratti di lungo periodo, a partire dai volumi di gas venduto ai clienti serviti in regime di tutela nel biennio 2010/2012;
 - l'obbligo di offerta sul mercato a termine del gas naturale organizzato dal GME (di seguito: obbligo di offerta) di volumi di gas funzionali a ridurre il rischio di futuri valori negativi dell' A_{PR} , nonché ad incentivare la liquidità sul mercato stesso;
 - la definizione, con successivi provvedimenti, eventualmente consultati, delle modalità di gestione delle partite economiche relative al meccanismo stesso, di offerta sul mercato a termine del gas naturale, nonché delle procedure di presentazione di istanza di accesso.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il documento per la consultazione 294/2013/R/GAS, l'Autorità ha presentato, già in forma dispositiva, una prima proposta circa le procedure funzionali all'implementazione del meccanismo per la rinegoziazione, nonché i diritti e gli obblighi insorgenti dalla partecipazione;
- in risposta al documento per la consultazione 294/2013/R/GAS sono pervenute numerose osservazioni, sinteticamente riportate – ai fini del presente provvedimento – ai punti 2.1 e 2.2 del documento per la consultazione 363/2013/R/GAS, con cui l'Autorità ha presentato, anche alla luce degli esiti della precedente consultazione, i propri orientamenti finali circa le procedure di ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione;

- con il documento per la consultazione 363/2013/R/GAS, l'Autorità ha:
 - confermato l'impianto generale del meccanismo per la promozione della rinegoziazione precedentemente consultato, con particolare riferimento:
 - a) ai soggetti che hanno titolo a parteciparvi, le imprese di vendita al dettaglio che servono, e hanno servito, clienti in regime di tutela;
 - b) ai diritti e agli obblighi in capo alle imprese ammesse, ivi incluso l'obbligo di offerta, una volta che la C_{MEM} sia definita sulla base dei prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal GME;
 - c) alla riduzione dei volumi considerati ai fini del meccanismo, alla luce della riduzione dell'ambito di applicazione del servizio di tutela ai sensi del decreto legge 69/13, allora ancora in fase di conversione;
 - accolto la richiesta giunta da alcuni operatori circa:
 - a) la necessità di una proroga dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione, proponendo una nuova scadenza a metà ottobre 2013;
 - b) l'ammissibilità di imprese che, sebbene prive di un legame societario con la parte acquirente di un contratto di approvvigionamento di lungo periodo, hanno con quest'ultima comunque un vincolo di prelievo pluriennale di tipo *take or pay*;
 - integrato la proposta consultata con il documento per la consultazione 294/2013/R/GAS per:
 - a) recepire quanto di cui al precedente alinea;
 - b) aggiungere i criteri di calcolo delle garanzie che le imprese sono tenute a versare in esito all'ammissione al meccanismo;
 - c) chiarire alcuni elementi secondari relativi alle quotazioni utilizzate per il calcolo dell' A_{PR} ;
- in risposta al documento per la consultazione 363/2013/R/GAS sono pervenute osservazioni da parte di 10 operatori e di 4 associazioni loro rappresentative, i cui temi principali sono di seguito sintetizzati:
 - alcuni operatori richiedono che la partecipazione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione sia possibile anche ad imprese di vendita, non necessariamente al dettaglio, che sono parti acquirenti di contratti di lungo periodo e che rivendono, all'ingrosso, volumi di gas destinati a clienti serviti in regime di tutela;
 - altri operatori evidenziano come la formulazione relativa alla nuova possibilità di ammissione – c.d. terza istanza – per le imprese prive di un legame societario con la parte acquirente di un contratto di approvvigionamento di lungo periodo sia erronea in quanto richiede comunque un vincolo di collegamento con quest'ultima impresa nel biennio 2010 – 2012;
 - alcuni operatori auspicano una semplificazione delle modalità di determinazione dei prezzi a termine sottostanti il calcolo dell'indice P_{TOP} ai fini della valorizzazione iniziale dell' A_{PR} , nonché la pubblicazione, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza per l'ammissione, dei valori degli elementi più rilevanti utilizzati nel calcolo stesso; un operatore propone, viceversa, una modalità più complessa di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi al fine di stimarne in modo più preciso l'andamento nel tempo;

- diversi operatori ritengono che, nelle more del provvedimento di cui al comma 6.1, del TIVG, il differimento della definizione di tutti gli aspetti relativi all'obbligo di offerta implichi un'incertezza pregiudizievole della convenienza stessa del meccanismo; e che in questo contesto risulti opportuna almeno una riduzione dei volumi oggetto dell'obbligo di offerta, anche in considerazione degli aspetti tecnici legati alla loro programmazione ed alla loro messa a disposizione;
- molti operatori, pur ribadendo in principio la contrarietà all'introduzione di un sistema di garanzie, concordano sul criterio di calcolo delle garanzie proposto, sebbene la definizione di alcuni parametri lo renda eccessivamente oneroso;
- molti operatori evidenziano sia la necessità di considerare anche revisioni al rialzo del costo medio efficiente dei contratti di lungo periodo, che l'opportunità di inserire un limite alla potenziale esposizione nel caso in cui l' A_{PR} diventi negativo;
- tutti gli operatori dissentono circa la riduzione dei volumi oggetto del meccanismo per la promozione della rinegoziazione, in applicazione delle recenti disposizioni del decreto legge 69/13, in quanto costituirebbe un'applicazione retroattiva dei nuovi criteri di identificazione dei clienti tutelati, ai volumi di gas venduti al settore tutelato nel biennio 2010/2012;
- in risposta al documento per la consultazione 363/2013/R/GAS sono altresì pervenute diverse richieste di modifica dei criteri e dei parametri alla base del calcolo dell' A_{PR} , anche alla luce della possibile evoluzione degli importi spettanti nel periodo – il triennio 2014/2016 – di durata del meccanismo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle proposte oggetto del documento per la consultazione 363/2013/R/GAS si segnala che:
 - l'apertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione anche ad imprese di vendita, parti acquirenti di contratti di lungo termine, che cedono sul mercato all'ingrosso volumi di gas destinati ai clienti serviti in regime di tutela:
 - a) presuppone un'applicazione del principio di gradualità più ampia – e non conforme – rispetto al perimetro fissato dal decreto legge 1/12, rappresentato dai *prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili*;
 - b) rappresenta, per un'impresa di vendita al dettaglio non integrata verticalmente, che si approvvigiona sul mercato all'ingrosso da società terze, tipicamente su base annuale, una duplicazione di quanto già introdotto con la gradualità per tutti i venditori, riconosciuta all'articolo 8.bis, comma 1, del TIVG;
 - la c.d. terza istanza di ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione è funzionale alle imprese di vendita al dettaglio che non si approvvigionano esclusivamente sul mercato all'ingrosso, ma anche attraverso un vincolo di acquisto pluriennale con un'impresa:
 - a) con cui vige, nel biennio 2010/2012, una partecipazione, diretta od indiretta;

- b) parte acquirente di un contratto di lungo termine;
- la scelta delle modalità di determinazione dei prezzi a termine sottostanti il calcolo dell'indice P_{TOP} ai fini della valorizzazione iniziale dell' A_{PR} deve contemperare le seguenti esigenze: semplicità di implementazione, possibilità di utilizzare quotazioni pubblicamente disponibili e omogeneità di prodotto tra quotazioni a termine e quotazioni spot; in particolare, la scelta di correggere le quotazioni del contratto "ICE Low Sulphur Gasoil Futures" sulla base di un coefficiente moltiplicativo riflette la diversa qualità del prodotto sottostante il suddetto contratto future (Diesel 0,001%) rispetto al contratto spot "Cif Med Basis Gasoil 0,1%" il cui prezzo è rilevato da Platts;
- l'obbligo di offerta e la definizione delle modalità per il suo assolvimento:
 - a) rientrano nel più generale procedimento con cui l'Autorità assumerà i provvedimenti di cui al comma 6.1, del TIVG, la cui rilevanza, per gli elementi innovativi che comporta per tutte le imprese di vendita che servono clienti in regime di tutela – comprese quelle eventualmente ammesse al meccanismo per la promozione della rinegoziazione – è tale da prescrivere la definizione dei nuovi criteri di calcolo della C_{MEM} con un congruo anticipo rispetto al momento in cui essi saranno operativi; e che tale anticipo deve, conseguentemente, essere tale da risultare funzionale anche alla corretta programmazione ed all'eventuale messa a disposizione dei volumi oggetto di detto obbligo;
 - b) per la loro implicita funzione di copertura rispetto a riduzioni dell' A_{PR} spettante all'impresa ammessa al meccanismo, devono replicare i futuri criteri di calcolo della C_{MEM} , nella misura in cui questi saranno basati sul mercato a termine italiano;
 - c) possono riguardare anche solo una parte dei volumi per cui l'impresa ammessa è esposta ad una riduzione dell' A_{PR} in considerazione del generale incentivo ad offrire gas in vendita sul mercato a termine del gas naturale, una volta che questo sarà il riferimento per il prezzo del servizio di tutela (in ragione della possibilità di mitigare il rischio connesso alla possibile riduzione dell' A_{PR} in caso di prezzi di mercato elevati nel mercato a termine);
- la previsione di una garanzia obbligatoria prestata da parte dell'impresa ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione è necessaria per tutelare il cliente finale servito in regime di tutela nel caso in cui:
 - a) il valore dell' A_{PR} sia inizialmente sovrastimato e si riduca negli anni fino al 2016 e l'impresa di vendita ammessa non restituisca parte di quanto già erogato;
 - b) il valore finale dell' A_{PR} sia negativo e l'impresa ammessa non versi quanto di sua competenza, rendendo inefficace, per mancanza di risorse, la funzione – propria del meccanismo – di copertura contro picchi del prezzo di mercato superiori al costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo;
- il beneficio, per le imprese ammesse al meccanismo, derivante da un aggiornamento al rialzo del costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo, frutto di rinegoziazioni dei contratti al rialzo, può essere largamente previsto e dunque "traslato"/"sterilizzato" alla/dalla controparte

- cedente del contratto di lungo periodo (il produttore estero) in fase di rinegoziazione;
- la previsione di un'esposizione massima per l'impresa ammessa, nel caso in cui l' A_{PR} diventi negativo, è un elemento rilevante ai fini della partecipazione al meccanismo;
 - i volumi rilevanti per il calcolo dell' A_{PR} sono i volumi dei clienti in regime di tutela in quanto:
 - a) il meccanismo per la promozione della rinegoziazione consente ai venditori al dettaglio di rendere compatibile, nell'arco del prossimo triennio, il proprio portafoglio di approvvigionamento con i nuovi criteri di valorizzazione della materia prima previsti dalla riforma per i clienti in regime di tutela;
 - b) come già ricordato, il perimetro, sia oggettivo che soggettivo, del meccanismo per la promozione della rinegoziazione, quale realizzazione del principio di gradualità del decreto legge 1/12, attiene alle condizioni economiche di tali clienti;
 - c) un'applicazione del suddetto principio che non consideri il nuovo e più ristretto ambito di tutela fissato del decreto legge 69/13 implica un'estensione impropria, ad immediato danno del cliente finale, della gradualità prevista dal legislatore, poiché l' A_{PR} sarebbe calcolato su volumi maggiori rispetto a quelli oggetto della tutela ai sensi delle recenti disposizioni;
 - con riferimento alle richieste di modifica delle modalità di calcolo e di aggiornamento dell' A_{PR} e di tutti i parametri utilizzati, questi sono contenuti, in allegato al dispositivo consultato con i documenti 294/2013/R/GAS e 363/2013/R/GAS, solo al fine di presentare la disciplina rilevante in modo unitario ed organico, essendo tali aspetti – come in precedenza ricordato – già disciplinati con la deliberazione 196/2013/R/GAS, a cui si rimanda ai fini del presente provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le imprese di vendita al dettaglio valutano l'opportunità di partecipazione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, della durata di tre anni, alla luce della miglior stima circa l'evoluzione dell' A_{PR} e dei restanti obblighi connessi all'ammissione;
- in considerazione degli obiettivi di copertura del cliente tutelato a fronte di picchi dei prezzi di mercato, detta natura facoltativa del meccanismo può essere compatibile con clausole di uscita anticipata, solo se parametrize alla massima esposizione dell'impresa ammessa verso il sistema;
- le informazioni necessarie ai fini dell'ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione sono:
 - di tipo soggettivo, relative alla struttura operativa e societaria dell'impresa richiedente;
 - di tipo commerciale, lato vendita, relative ai volumi di gas serviti ai clienti in regime di tutela;

- di tipo commerciale, lato acquisto, relative ai contratti di approvvigionamento in forza dei quali la società richiedente approvvigiona i volumi destinati ai clienti in regime di tutela;
- dette informazioni presentano profili di riservatezza, in particolare per quanto concerne i prezzi ed i volumi dei contratti di lungo termine, anche in considerazione del fatto che non sono sempre nella disponibilità dell'impresa di vendita al dettaglio che presenta istanza di ammissione;
- la complessità di tali informazioni richiede la predisposizione di formati standardizzati con cui le imprese di vendita al dettaglio possano presentare istanza di ammissione;
- il valore minimo, misurato nel medesimo periodo, tra i volumi forniti ai clienti serviti in regime di tutela ed i volumi approvvigionati, direttamente od indirettamente, con contratti di lungo periodo, consente di stimare con un margine di errore accettabile, i volumi per i quali l'impresa di vendita al dettaglio è ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, ovvero i volumi forniti ai clienti tutelati ed approvvigionati con contratti di lungo periodo;
- la deliberazione 293/2013/R/COM ha disposto che l'Autorità provvede ad istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) il conto alimentato dalla componente C_{PR} applicata ai clienti finali del servizio di tutela;
- Cassa è l'organismo idoneo ad organizzare e gestire le garanzie connesse al meccanismo, anche alla luce della gestione delle partite economiche relative alla componente C_{PR} di cui all'articolo 8.bis, comma 2, del TIVG;
- ai fini del calcolo dell'importo a garanzia delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione al meccanismo, è ragionevole considerare una stima:
 - della probabilità che, al 2016, l' A_{PR} sia negativo, ovvero che l'impresa ammessa al meccanismo debba operare una restituzione a favore del cliente finale servito in regime di tutela; e che, prudenzialmente, l'importo netto di tale contributo possa essere espresso in termini di una percentuale dell' A_{PR} , determinato negli anni precedenti;
 - dell'andamento del differenziale, nel prossimo triennio, tra la C_{MEM} e il costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo;
- le modalità di regolazione economica dell' A_{PR} , nell'arco del triennio 2014/2016 contemperano il duplice obiettivo di:
 - incentivare e garantire la transizione verso contratti di lungo periodo rinegoziati rispetto alle condizioni odierne;
 - minimizzare le necessità di finanziamento attraverso la componente C_{PR} , anche in considerazione dell'evoluzione nel tempo dell' A_{PR} ;
- il mercato a termine fisico del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013, organizzato dal GME, ha preso avvio in data 2 settembre 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le procedure operative per l'implementazione del meccanismo per la promozione della rinegoziazione, introdotto con la deliberazione 196/2013/R/GAS; e, in particolare:
 - le procedure di ammissione;
 - le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione;

- i criteri di ammissione;
- gli effetti insorgenti dall'ammissione e dalla successiva eventuale esclusione;
- le modalità e le tempistiche di regolazione economica degli importi;
- i criteri per il calcolo e l'aggiornamento dell'importo a garanzia delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione;
- riformulare i criteri di partecipazione, di cui all'articolo della deliberazione 196/2013/R/GAS, per tenere conto delle seguenti tipologie:
 - imprese di vendita al dettaglio verticalmente integrate, parti acquirenti di contratti di approvvigionamento di lungo termine;
 - imprese di vendita al dettaglio facenti parte del medesimo gruppo societario o collegate, direttamente od indirettamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo 164/00, con imprese che sono parti acquirenti di contratti di approvvigionamento di lungo termine;
 - imprese di vendita al dettaglio che, pur presentando solo un rapporto di partecipazione, diretta od indiretta, con imprese che sono parti acquirenti di contratti di approvvigionamento di lungo termine, detengono con queste ultime un vincolo di acquisto di gas pluriennale;
- integrare i criteri di calcolo, di cui all'Allegato A della deliberazione 196/2013/R/GAS, al fine di:
 - chiarire, secondo quanto riportato in motivazione, le modalità di calcolo dei volumi per cui l'impresa di vendita al dettaglio è ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione (c.d. criterio del minimo);
 - inserire un limite all'esposizione potenziale verso il sistema dell'impresa ammessa nella misura di tre volte il valore dell' A_{PR} iniziale;
 - definire il criterio d'imputazione dei costi di trasporto del gas, rilevanti ai fini del calcolo dell' A_{PR} ;
 - specificare le modalità di stima delle quotazioni a termine da utilizzare ai fini del calcolo del valore iniziale dell' A_{PR} ;
 - prevedere l'aggiornamento dei parametri dell'indice del costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo solo se in riduzione rispetto al periodo precedente;
- dare attuazione alle rimanenti disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS in tema di meccanismo per la promozione della rinegoziazione, prevedendo che i volumi di gas per cui l'impresa è ammessa siano i volumi forniti ai clienti serviti, nel biennio 2010/2012, in regime di tutela, al netto di quelli forniti, nel medesimo periodo, ai clienti che non beneficiano più della tutela ai sensi del decreto legge 69/13.
- modificare la RTDG istituendo, presso la Cassa, il "Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale".

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che:
 - gli uffici dell'Autorità siano responsabili del procedimento di ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione;

- gli esiti del procedimento di ammissione siano pubblicati con successivo provvedimento dell’Autorità, notificato alle imprese ammesse ed a Cassa, da assumersi entro il mese di novembre 2013;
- il provvedimento di ammissione di cui al precedente alinea determina il valore iniziale dell’A_{PR} di competenza di ciascuna impresa ammessa;
- l’ammissione si perfezioni con la prestazione di garanzie, nell’entità e nelle forme appositamente disciplinate;
- pubblicare, sul sito internet dell’Autorità, i formati per la presentazione dell’istanza di ammissione, contemplando la possibilità che le informazioni circa i contratti di lungo periodo siano inviate direttamente dalla parte acquirente di detti contratti;
- fissare, all’8 novembre 2013, il termine per la presentazione dell’istanza di ammissione;
- aggiornare annualmente, entro il mese di novembre, a partire dal 2014 per tre anni, il valore dell’A_{PR} di competenza di ciascuna impresa ammessa;
- dare disposizioni alla Cassa affinché:
 - organizzi e gestisca le garanzie a copertura delle obbligazioni insorgenti dall’ammissione, nelle forme e con modalità definite in un apposito Regolamento;
 - predisponga e pubblichi detto Regolamento con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione dell’istanza di ammissione;
 - destini gli importi derivanti dall’escussione delle garanzie al “Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale”;
 - informi tempestivamente l’Autorità qualora i crediti non recuperabili per insolvenza delle imprese ammesse non siano coperti dal sistema di garanzie;
- definire, anche alla luce dei più recenti scenari di evoluzione dei prezzi – di mercato e dei contratti di lungo termine – l’entità dell’importo delle garanzie mediante i valori minimi dei parametri posti in consultazione;
- prevedere la possibilità che l’impresa ammessa receda anticipatamente dal meccanismo per la promozione della rinegoziazione, a fronte del pagamento di un importo pari alla massima esposizione potenziale verso il sistema;
- introdurre l’obbligo di offrire, senza vincoli di prezzo, direttamente od indirettamente, sul mercato a termine del gas naturale organizzato dal GME, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, in ciascun anno di operatività del meccanismo per la rinegoziazione, volumi di gas almeno pari al 70% di quelli per cui l’impresa è ammessa a detto meccanismo;
- prevedere che, nelle more dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, del TIVG e di cui al punto 7, lettera d), della deliberazione 196/2013/R/GAS, l’obbligo di cui al punto precedente sia sospeso; e che sia successivamente disciplinato, per quanto attiene in particolare ai criteri di assolvimento, con un anticipo sufficiente da garantire la programmazione e l’eventuale messa a disposizione dei volumi oggetto di offerta;
- riunire in un unico provvedimento la disciplina relativa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento regola le modalità di funzionamento del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito con la deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **Allegato A** è l'Allegato A alla presente deliberazione;
 - **Allegato B** è l'Allegato B alla presente deliberazione;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - **clienti serviti in regime di tutela** sono i clienti di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/00, come modificato dal decreto legge 69/13;
 - **Direttore DMEG** è il Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, cui è assegnata la responsabilità del procedimento di ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;
 - **elemento APR** è l'elemento per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, il cui importo è calcolato ed aggiornato secondo le modalità di cui all'Allegato A;
 - **impresa ammessa** è l'impresa di vendita al dettaglio di gas naturale ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione;
 - **impresa collegata** è un'impresa del medesimo gruppo societario o collegata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo n. 164/00;
 - **istanza di ammissione**, o **istanza**, è l'istanza presentata, ai sensi del presente provvedimento, dall'impresa di vendita al dettaglio che intende essere ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione;
 - **meccanismo per la promozione della rinegoziazione** è il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito ai sensi dei punti 6 e 7 della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
 - **regime di tutela** è l'ambito di applicazione, come modificato dal decreto legge 69/13, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità;
 - **RTDG** è la parte II del TUGD relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-12;
 - **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come modificato ed integrato dalla deliberazione 196/2013/R/GAS;
 - **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

Articolo 2

Procedura di ammissione

- 2.1 L'impresa di vendita al dettaglio che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 4, ha facoltà di chiedere l'ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, ai fini degli effetti di cui all'Articolo 5, presentando istanza con le modalità e nei termini previsti all'Articolo 3.
- 2.2 Il Direttore DMEG può chiedere all'impresa che presenta l'istanza, nonché alle eventuali società da questa indicate ai sensi del comma 3.3, di rendere disponibili informazioni e documenti utili, assegnando a tal fine un termine perentorio entro il quale provvedere.
- 2.3 L'omessa o parziale trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine assegnato ai sensi del comma 2.2 equivale a rinuncia all'istanza di ammissione.
- 2.4 Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, completa degli elementi eventualmente richiesti ai sensi del comma 2.2, l'Autorità, qualora verifichi il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 4, ammette a titolo definitivo l'impresa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, e determina l'importo iniziale dell'elemento A_{PR} .
- 2.5 Il provvedimento di ammissione è notificato all'impresa ed a Cassa. Della sua adozione viene fatta menzione nel sito internet dell'Autorità.

Articolo 3

Istanza di ammissione

- 3.1 L'istanza di ammissione è presentata nei formati di cui ai commi 3.2, 3.3 e 3.4.
- 3.2 L'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
 - a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di essere:
 - i. parte acquirente di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale consegnato durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può dall'1 ottobre 2013 usufruire del regime di tutela;
 - b) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ;
 - c) in relazione al contratto o ai contratti di cui alla precedente lettera a):
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;

- ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.
- 3.3 In alternativa a quanto previsto al comma 3.2, l'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
- a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di:
 - i. approvvigionarsi da una o più imprese collegate, le quali, direttamente o, a loro volta, per il tramite di altre imprese collegate, sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. essere attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela;
 - b) indicazione dell'impresa, o delle imprese, di cui alla lettera a) e ricostruzione dell'assetto societario e contrattuale in forza del quale si fonda la situazione attestata ai sensi della predetta lettera a);
 - c) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ.
- 3.4 In alternativa a quanto previsto ai commi 3.2 e 3.3, l'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
- a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di:
 - i. approvvigionarsi da una o più imprese terze, che siano parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. essere partecipata/detenere una partecipazione, direttamente o per il tramite di altre imprese, da/in imprese che, nel biennio 2010/2012, abbiano detenuto una partecipazione nelle imprese terze di cui al precedente punto i.;
 - iii. mantenere, con le imprese terze di cui al punto i., un vincolo di acquisto pluriennale, con obblighi annuali di ritiro e a prezzi coerenti con quelli dei contratti di cui al punto i.;
 - iv. essere attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela;
 - b) indicazione dell'impresa, o delle imprese, di cui alla lettera a) e ricostruzione dell'assetto societario e contrattuale in forza del quale si fonda la situazione attestata ai sensi della predetta lettera a);
 - c) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ.
- 3.5 Le istanze redatte ai sensi di cui ai commi 3.3 e 3.4, devono essere completate, a pena di inammissibilità, da:

- a) la documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti e dei vincoli dichiarati nell'istanza;
 - b) la dichiarazione dell'impresa, o delle imprese, indicate ai commi 3.3 e 3.4, recante, in relazione al contratto o ai contratti di cui alla lettera a) dei citati commi, di cui sono controparte:
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;
 - ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.
- 3.6 I contratti di cui ai commi 3.2, lettera a), 3.3 lettera a) o 3.4 lettera a), rilevanti ai fini dell'istanza sono:
- a) tutti i contratti pluriennali di approvvigionamento; oppure
 - b) il sottoinsieme di contratti attraverso cui, in ciascun anno del biennio 2010/2012, è approvvigionato un volume almeno pari ai volumi, a seconda dell'istanza presentata, di cui ai commi 3.2, lettera b), 3.3 lettera c) o 3.4 lettera c).
- 3.7 La dichiarazione, di cui al comma 3.5, lettera b) e la relativa documentazione, possono essere trasmesse all'Autorità direttamente dall'impresa dichiarante, specificando:
- a) la ragione sociale della o delle imprese di vendita al dettaglio, della cui istanza la dichiarazione costituisce parte integrante;
 - b) i volumi annui ad essa o esse forniti negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, approvvigionati, direttamente od indirettamente mediante le imprese ed i contratti di cui ai commi 3.3 lettera a) e 3.4 lettera a).
- 3.8 L'istanza di ammissione, completa della documentazione prevista, nonché l'eventuale dichiarazione e i documenti di cui al comma 3.4, lettera b), sono predisposte sulla base di formati pubblicati sul sito internet dell'Autorità e inviate a quest'ultima, a pena di decadenza dall'ammissibilità, entro e non oltre l'8 novembre 2013, ore 18 di Milano, esclusivamente in formato elettronico, all'indirizzo *mercati@autorita.energia.it*.

Articolo 4

Ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di lungo termine

- 4.1 Ciascuna impresa di vendita al dettaglio che ha presentato istanza, è ammessa a titolo definitivo al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di lungo termine, qualora siano soddisfatte, alla data di presentazione dell'istanza, tutte le seguenti condizioni:

- a) l'istanza è completa di tutte le informazioni e i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo 3;
 - b) l'impresa di vendita al dettaglio:
 - i. è controparte di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale; ovvero
 - ii. si approvvigiona da una o più imprese collegate, le quali, direttamente o per il tramite di altre imprese collegate sono, a loro volta, parti acquirenti dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale; ovvero
 - iii. si approvvigiona da una o più imprese terze, che sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013; è partecipata/detiene un partecipazione, direttamente o per il tramite di altre imprese, da/in imprese che, nel biennio 2010/2012, a loro volta abbiano detenuto una partecipazione nelle sopraccitate imprese terze; e mantiene con dette imprese terze un vincolo di acquisto pluriennale, con obblighi annuali di ritiro e a prezzi coerenti con quelli dei contratti pluriennali di approvvigionamento;
 - c) i contratti pluriennali di approvvigionamento di cui alla precedente lettera b);
 - i. hanno volumi in consegna nell'anno termico 2012/2013;
 - ii. hanno durata almeno quinquennale, comprensiva del biennio 2010/2012;
 - iii. presentano clausole di tipo *take or pay*;
 - iv. prevedono la consegna del gas in Italia o in un punto all'estero per cui l'infrastruttura di importazione ne implichi l'immissione nella rete italiana, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), punto iv, primo alinea, del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) l'impresa di vendita al dettaglio:
 - i. negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, ha fornito tutti o parte dei clienti in regime di tutela in forza dei contratti di cui alle precedenti lettere b);
 - ii. è tuttora attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela.
- 4.2 Ai fini dell'ammissione di cui al comma 2.4, fatti comunque salvi gli approfondimenti istruttori di cui al comma 2.2, l'Autorità verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1 sulla base delle informazioni e delle affermazioni oggetto dell'istanza, nonché delle dichiarazioni eventualmente rese ai sensi del comma 3.5, lettera b).
- 4.3 Successivamente al versamento a Cassa delle garanzie di cui all'Articolo 7, l'Autorità effettuerà i controlli di cui all'Articolo 8, anche ai fini delle azioni ivi previste.
- 4.4 Successivamente al versamento a Cassa delle garanzie di cui all'Articolo 7, l'impresa ammessa può recedere dal meccanismo per la promozione della

rinegoziazione e dai diritti e dagli obblighi di cui al successivo articolo 5, mediante:

- a) il versamento sul conto, di cui all'articolo 97 - quinquies della RTDG, come modificata al successivo articolo 9, di un importo pari a tre volte il valore iniziale dell'elemento A_{PR} , maggiorato degli importi eventualmente già erogati;
- b) la comunicazione al Direttore DMEG attestante il recesso, nonché il versamento di cui alla precedente lettera.

Articolo 5

Effetti dell'ammissione

- 5.1 L'impresa ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, salvo quanto previsto all'Articolo 8, acquisisce a titolo definitivo:
 - a) il diritto a ricevere l'elemento A_{PR} , se positivo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4 ed erogato con le modalità di cui all'Articolo 6;
 - b) l'obbligo di versare l'elemento A_{PR} , se negativo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4, con le modalità di cui all'Articolo 6;
 - c) l'obbligo di versare le garanzie di cui all'Articolo 7 per importi determinati ai sensi dell'Allegato B;
 - d) l'obbligo di offrire, direttamente od indirettamente, senza vincoli di prezzo, sul mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, in ciascun anno di operatività del meccanismo per la promozione della rinegoziazione, volumi di gas almeno pari al 70% del termine $V_{LT}^{10/12}$, di cui all'Allegato A.
- 5.2 Eventuali modifiche, successive all'adozione del provvedimento di ammissione di cui al comma 2.4, delle condizioni di fatto sulla base delle quali tale provvedimento è stato adottato, non dispiegano alcun effetto sui diritti e sugli obblighi di cui al comma 5.1.
- 5.3 Per ciascuna impresa ammessa, l'Autorità, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2.4, determina il valore iniziale dell'elemento A_{PR} secondo le modalità di cui all'Allegato A.
- 5.4 L'elemento A_{PR} spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa è aggiornato annualmente, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e con le modalità dell'Allegato A, con deliberazione dell'Autorità, notificata all'impresa di vendita interessata e a Cassa.

Articolo 6

Regolazione economica dell'elemento A_{PR}

- 6.1 A partire dall'anno 2014, Cassa regola le partite economiche connesse all'ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione.

- 6.2 Cassa regola annualmente l'importo spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa:
- a) entro dicembre 2014, fino al 40% dell'elemento A_{PR} , come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4;
 - b) entro dicembre 2015 fino all'80% dell'elemento A_{PR} come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l'anno precedente;
 - c) entro dicembre 2016 nella misura del 100% dell'elemento A_{PR} come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l'anno precedente o gli anni precedenti.
- 6.3 Fatto salvo il diritto agli importi spettanti di cui al comma 5.4, nel caso in cui le giacenze dell'apposito conto siano inferiori alla somma degli importi annualmente previsti al comma 6.2, Cassa regola detti importi pro-quota, ne completa l'erogazione non appena possibile e dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adeguamento delle necessità di finanziamento.

Articolo 7

Garanzie a copertura delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione

- 7.1 Cassa organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite in un apposito Regolamento, in conformità ai criteri definiti all'Allegato B al presente provvedimento.
- 7.2 L'ammontare delle garanzie richieste è calcolato ed aggiornato annualmente, secondo le modalità di cui all'Allegato B.
- 7.3 Entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 2.5 e sulla base del Regolamento di cui al comma 7.1, l'impresa ammessa versa a Cassa, a pena di decadenza dell'ammissione al meccanismo, la garanzia di cui al presente articolo.
- 7.4 A partire dall'anno 2014 e sulla base del Regolamento di cui al comma 7.1, l'impresa ammessa aggiorna, entro il mese di novembre, ovvero prima della regolazione degli importi di cui al comma 6.2, la garanzia di cui al presente articolo.
- 7.5 Qualora eventuali crediti non recuperabili per insolvenza delle imprese ammesse non siano coperti dal sistema di garanzie di cui ai commi precedenti, Cassa ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 giorni.
- 7.6 Sono destinati al conto di cui all'articolo 97-quinquies della RTDG, come modificata al successivo articolo 9, gli importi derivanti:
- a) dall'escussione delle garanzie di cui al presente articolo;
 - b) dai versamenti in caso di recesso dal meccanismo ai sensi del comma 4.4.
- 7.7 Cassa predisponde e pubblica il Regolamento di cui al comma 7.1 entro il 22 ottobre 2013.

Articolo 8

Controlli e restituzioni

- 8.1 L'impresa di vendita al dettaglio è responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni rese nelle istanze di ammissione e nelle eventuali dichiarazioni di cui al comma 3.6 lettera b).
- 8.2 Nel caso in cui l'impresa ammessa, al momento della presentazione dell'istanza, non rispetti i requisiti di cui all'articolo 4, l'Autorità, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, avvia un procedimento, anche tramite Cassa, volto a:
- a) regolare la ripetizione delle somme sino ad allora erogate da Cassa ai sensi dell'Articolo 6;
 - b) escludere l'impresa ammessa da ogni eventuale successiva erogazione a suo favore da parte di Cassa;
 - c) mantenere, in capo all'impresa ammessa, l'obbligo di cui al comma 5.1, lettera b).
- 8.3 Nel caso di esclusione dell'impresa ammessa ai sensi del comma 8.2, restano salve le transazioni sino ad allora eventualmente concluse sul mercato a termine in adempimento dell'obbligo di cui al comma 5.1, lettera d).

Articolo 9

Modifiche a RTDG

- 9.1 Con decorrenza 1 ottobre 2013, la RTDG è così modificata:
- a) all'articolo 93, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
"h) il *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale*.";
 - b) dopo l'articolo 97-quater è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 97-quinquies

Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale

97-quinquies.1 Il *Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* è utilizzato per garantire la copertura del meccanismo finalizzato a promuovere la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale.

97-quinquies.2 Il *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente C_{PR} di cui all'articolo 8bis del TIVG.”

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 I prodotti posti in vendita, direttamente od indirettamente, ai fini dell'obbligo di cui al comma 5.1, lettera d), sono i prodotti individuati ai sensi del provvedimento di cui comma 6.1, del TIVG.
- 10.2 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, del TIVG:
- a) è sospesa l'efficacia dell'obbligo di cui al comma 5.1, lettera d);
 - b) è differita a successivo provvedimento dell'Autorità, eventualmente consultato, la definizione:
 - i. dei criteri di assolvimento dell'obbligo succitato, direttamente od indirettamente, da parte dell'impresa ammessa, anche in considerazione delle tempistiche necessarie alla programmazione ed alla messa a disposizione dei volumi di gas oggetto dell'obbligo stesso;
 - ii. degli effetti che il mancato rispetto dell'obbligo di offerta produce sui diritti dell'impresa ammessa al meccanismo per la promozione della rinegoziazione.
- 10.3 Il punto 6, della deliberazione 196/2013/R/GAS è sostituito dal seguente:
- “6 di istituire il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento;”
- 10.4 L'Allegato A alla deliberazione 196/2013/R/GAS è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento.
- 10.5 Il valore unitario dell'elemento $A_{PR,i}^{13}$ è pari a 0,856801 €/GJ.
- 10.6 Ai fini della determinazione dell'indice $P_{TOP 13}$, riportato al Punto di Scambio Virtuale, sono considerati:
- a) i valori dei parametri k e q di cui al punto 4 dell'Allegato A pari a $k = +4,986018$ e $q = +1,671461$;
 - b) il valore di cui al punto 6, lettera b) dell'Allegato A pari a 0,231712 €/GJ.
- 10.7 I formati, di cui al comma 3.8, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it entro il 22 ottobre 2013.
- 10.8 La presente deliberazione, nonché la deliberazione 196/2013/R/GAS e la RTDG, come modificate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni